

Codice DB1410

D.D. 29 aprile 2014, n. 1208

R.D. 523/1904 - Lavori di difesa spondale in destra idrografica del Torrente Colla in comune di Boves (CN) - PROROGA termini autorizzazione idraulica n. 5227 approvata con DD. n. 1060/DB1410 del 24.04.2013 - Richiedente: Sig.ra RAMERO Giovanna -

In data 28.03.2014 la Signora Ramero Giovanna, (omissis) ha presentato istanza per la proroga dei termini della autorizzazione idraulica approvata con Determinazione n. 1060/DB1410 del 24.04.2013 rilasciata dallo scrivente Settore per la realizzazione delle seguenti opere:

- *Lavori di difesa spondale in destra idrografica del torrente Colla in comune di Boves*

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui alla seguente autorizzazione idraulica:

Polizia fluviale n. 5227 approvata con Determinazione n. 1060/DB14.10 del 24.04.2013

è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di anni 1 (uno), dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto a far data dal 24.04.2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- viste la precedente autorizzazione assunta con D.D. n.1060/DB1410 del 24.04.2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **proroga di anni 1 (uno)** a far data dal **24.04.2014**, dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto relativamente alla seguente autorizzazione:

- *Polizia fluviale approvata con Determinazione n. 1060/DB1410 del 24.04.2013*

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi dell'originaria autorizzazione.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in

conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno